

L'ORDINANZA ANTICAMPER

Con ordinanza n. 51/2010 il Sindaco di Latronico istituiva il divieto in tutto il territorio comunale, sia in aree pubbliche sia private, della sosta di caravan, autocaravan, camper, veicoli di qualsiasi natura e comunque denominati, al di fuori di aree appositamente attrezzate sotto il profilo igienico-sanitario e prive dei requisiti e delle autorizzazioni richieste disponendo altresì l'allontanamento immediato pena la rimozione forzata del veicolo e la segnalazione all'autorità giudiziaria per violazione dell'art. 650 del codice penale.

Tale provvedimento era adottato sostanzialmente in base ai seguenti motivi:

- a) le situazioni di campeggio o attendamento in aree prive delle caratteristiche che rendano esercitabili tali attività;
- b) il potenziale pericolo per la salute pubblica dovuto alle carenti condizioni igienico-sanitarie;
- c) la compromissione dell'igiene pubblica e della sicurezza urbana.

L'AZIONE DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE COORDINAMENTO CAMPERISTI

Il 7 febbraio 2011, l'Avv. Marcello Viganò invitava il Comune di Latronico a revocare ovvero annullare d'ufficio l'ordinanza n. 51/2010.

Nell'istanza venivano evidenziati i seguenti profili di illegittimità del provvedimento anticamper:

- violazione dell'art. 185 del codice della strada laddove dispone che *«ai fini della circolazione stradale in genere e agli effetti dei divieti e delle limitazioni previsti negli articoli 6 e 7, sono soggette alla stessa disciplina prevista per gli altri veicoli. La sosta delle autocaravan, dove consentita, non costituisce campeggio, attendamento e simili se l'autoveicolo non poggia sul suolo salvo che con le ruote, non emette deflussi propri, salvo quelli del propulsore meccanico, e non occupa comunque la sede stradale in misura eccedente l'ingombro proprio dell'autoveicolo medesimo»;*
- illogicità dei motivi di carattere igienico-sanitari stante la conformazione delle autocaravan e la presenza di strumenti sanzionatori per lo scarico abusivo;
- inverosimiglianza di problemi di ordine pubblico creati dalla mera sosta di un veicolo;
- inosservanza dei principi e delle direttive ministeriali in materia di circolazione e sosta delle autocaravan;
- mancanza di una situazione di carattere eccezionale e della minaccia di un danno grave e imminente per la pubblica utilità nonché la carenza di un'approfondita istruttoria e la possibilità di utilizzare gli ordinari strumenti apprestati dall'ordinamento.

Con successiva istanza del 28 marzo 2011, l'Avv. Viganò informava il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti chiedendo a tale superiore autorità amministrativa di invitare il Comune di Latronico a revocare il proprio provvedimento.

Con nota prot. 3695 datata 11 luglio 2011 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti invitava il Comune a provvedere alla revoca dell'ordinanza 51/2010.

